

COMUNE DI FONTANELLA



PROVINCIA DI BERGAMO



STUDIO TECNICO
D'INGEGNERIA

BONFADELLI ALBERTO
DALLERA MILENA
INGEGNERI



via Sale n°125/e
25064 Gussago (BS)
Tel. 030 2521554
Fax 030 2776275
P.IVA 00310940170

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ARCHITETTONICO

CONTENUTO DELL'ELABORATO

Bozza Convenzione Urbanistica

DATA COMMESSA

Giugno 2020

REVISIONE e data di emissione

DESCRIZIONE

00 25.06.2020

SCALA

COLLABORATORI

FILENAME

2004BCUr00

COMMITTENTE:

INNOVA GROUP s.r.l.

Via Amerigo Vespucci n°38
24056 Fontanella (BG)

Richiesta di piano
attuativo per la
Realizzazione nuovo
deposito in ampliamento
ad edificio esistente

Via Amerigo Vespucci n°38
24056 Fontanella (BG)

BCU

COMUNE DI FONTANELLA

AMBITO N° 5a

(Provincia di Bergamo)

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA

Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150

Articolo 46 e 97, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

Adottato con deliberazione della Giunta comunale n. ___ del _____

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ___ del _____

L'anno duemila_____, addì _____ del mese di _____ (___/___/200___),
avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor _____, notaio in _____

si sono costituiti i Signori:

nat_ a _____ il _____ cod. fisc. _____

nat_ a _____ il _____ cod. fisc. _____

resident_ in _____ (_____), via _____, _____, in qualità di titolar_ della
proprietà _____⁽⁴⁾ dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di _____

(provincia di Brescia), individuata a_ mappal_ n. _____ del foglio n. _____ N.C.T.R., di mq
_____;

nat_ a _____ il _____ cod. fisc. _____

nat_ a _____ il _____ cod. fisc. _____

resident_ in _____ (_____), via _____, _____, in qualità di titolar_ della
proprietà _____ dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di _____

(provincia di _____), individuata a_ mappal_ n. _____ del foglio n. _____ N.C.T.R., di mq
_____;

nat_ a _____ il _____ in qualità di _____

della società/ditta cod. fisc. _____

con sede_ in _____ (_____), via _____, _____, quest'ultima titolare della
proprietà esclusiva dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di **Fontanella (provincia di**

Bergamo), individuata nel N.C.T.R. del Comune Censuario di Fontanella con i mappali n.337 del
fg. n. 10 tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «proponenti», da una parte;

e il sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di

Dirigente del _____ pro tempore del Comune di _____, che qui

interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
30

marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
allo scopo autorizzato con atto del Sindaco n. _____ in data _____ ai sensi dell'articolo 50, comma 10,

del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nel seguito del presente atto denominato semplicemente
«Comune», dall'altra parte,

PREMESSO

che il comune di Fontanella ha approvato con provvedimento del consiglio comunale n.deli
Piano di Governo del territorio e che il sopraindicato intervenuto proprietario proponente dichiara di avere la
piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli
obblighi derivanti dalla convenzione;

che sull'area non gravano vincoli che ostano alla trasformazione urbanistica;

VISTI

La domanda di trasformazione urbanistica con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale del e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie composta dai seguenti allegati

Elenco elaborati		
Relazione tecnica		
Stralcio PGT vigente + NTA + estratto mappa catastale		
Relazione paesaggistica – esame dell’ impatto paesistico		
Studio Geologico Geotecnico e Sismico sui terreni di fondazione		
Bozza convenzione urbanistica		
Computo metrico		
Documentazione fotografica		
Calcolo standard urbanistici		
Tavole di Rilievo	n°	scala
Inquadramento – Estratto P.G.T. – Estratto mappa - Foto aerea	R01	1:2000
Tavola impatto paesistico	R02	1:5000
Tavole di Progetto	n°	scala
Planimetria generale - stato di progetto	A01	1:500
Pianta piano terra - stato di progetto	A02	1:100
Pianta piano copertura - stato di progetto	A03	1:100
Prospetto e sezioni - stato di progetto	A04	1:100
Schemi grafici – verde profondo – viabilità – calcolo standard urbanistici	A05	1:500
Opere di urbanizzazione – schema fognario - dettagli	A06	1:500/1:20
Planimetria generale – Sezione schematiche – stato di progetto	A07	1:500

L'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del piano di trasformazione urbanistica, nelle forme di legge, in seguito ai quali è pervenuta n.osservazione;

La deliberazione della Giunta Comunale n.in data, esecutiva, con la quale è stata esaminata l'osservazione, ed è stata espressa la contro deduzioni alla stessa ed è stato definitivamente approvato il piano di trasformazione urbanistica;

L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è

da considerarsi vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse e i documenti citati fanno parte integrante della convenzione.
2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo.

ART. 3 - TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nel progetto dovranno essere realizzate entro la fine dei lavori dell' intervento assentito e comunque non oltre 5 anni dalla stipula della presente convenzione.

In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.

Non vi è né la cessione né l'asservimento ad uso pubblico della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici.

ART. 4 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il progetto esecutivo deve essere reso disponibile per le prescritte approvazioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula della presente convenzione. Esso deve essere fornito al Comune sia in formato cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso o in un formato liberamente scambiabile e convertibile.

2. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere coerente con il progetto definitivo integrante

il piano di trasformazione urbanistica, con le osservazioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni comunali. Alla progettazione esecutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati individuati dai proponenti, a loro cura e spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, salvo proroghe motivate o sospensioni per factum principis, il Comune può, previa diffida notificata ai proponenti, procedere alla redazione d'ufficio, mediante l'affidamento a tecnici abilitati, a propria cura ma a spese dei proponenti.

4. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o

gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo. Tali opere possono essere

progettate dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei proponenti. Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.

5. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrato, nonché da un piano di manutenzione. Tali elaborati devono essere forniti tempestivamente al Comune con le modalità di cui al comma 2, secondo periodo.

ART. 5 – APPALTO E ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Richiamato il combinato disposto di cui all'art. 45 del decreto legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011 e l'art. 32 comma 1 lett.f) del d.lgs n° 163/2006, il proponente assume direttamente la gestione completa (gara di appalto) della procedura di appalto, alla luce del progetto preliminare già approvato con la sottoscrizione della presente convenzione.

2. Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dai proponenti, a propria cura e spese, in conformità ad

apposito progetto esecutivo di cui all'articolo 4.

3. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o

gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Tali opere sono eseguite e dirette dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei proponenti. Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.

4. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione devono essere soggetti qualificati ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e, ove occorra, ai sensi dell'articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001.

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati di progetto del piano di trasformazione urbanistica (vedi tavola A05), in particolare sono riferibili alla sola dotazione del verde di mitigazione che verrà ceduto, ma con l'obbligo di mantenimento e manutenzione.

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria, in realtà non vi sono opere di urbanizzazione secondaria da realizzare

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei proponenti a

prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:

- a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti come da cedere al Comune né da asservire all'uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal planivolumetrico;
- b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
- c) posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;
- e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
- f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private.

2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima della ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.

ART. 9 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005, e come previsto dalle norme che regolano l'ambito di trasformazione produttivo n°5a, le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono alla trasformazione urbanistica e che non vengono reperite direttamente assommano a mq 227.00 relative ai parcheggi pubblici e vengono completamente monetizzate.

ART. 10 - OBBLIGHI PARTICOLARI

1. I proponenti si impegnano a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del piano di trasformazione urbanistica.

ART. 11 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. L'importo preventivato delle opere di urbanizzazione da eseguirsi a cura e spese dei proponenti e dei relativi oneri accessori ammonta a euro 24292.40 (ventiquattromiladuecentonovantadue/40), come risulta dal computo metrico estimativo approvato unitamente al piano di trasformazione urbanistica, comprensivo dei costi di costruzione da computo metrico estimativo, esclusa I.V.A., spese tecniche per direzione lavori, collaudo e spese per allacciamenti.

3. L'importo relativo al costo di costruzione e degli eventuali oneri primari e secondari verranno versati al momento del ritiro del titolo abilitativo edilizio.

3.a L'importo relativo alla monetizzazione per aree attrezzature e servizi pubblici di cui all'art.9 è determinato nella somma di euro 15.890,00 (quindicimilaottocentonovanta/00) ottenuto come prodotto della superficie di 227,00 mq che dovevano essere reperiti moltiplicato per 70 euro/mq. verrà versato contestualmente alla firma della presente convenzione.

4. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i proponenti prestano adeguata garanzia finanziaria per

un importo non inferiore al 100% (cento per cento) oltre IVA 22% di quello previsto al comma 1, con polizza fideiussoria n.

_____ in data _____ emessa da _____ per euro _____ con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

5. La garanzia relativamente al comma 1 non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta dei proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.

6. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dei proponenti, quando essi abbiano assolto uno o più d'uno

degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime e tale circostanza sia adeguatamente provata mediante l'esibizione dei relativi documenti di spesa.

7. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

8. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei proponenti nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

ART. 12- CONTRIBUTO COMPENSATIVO AGGIUNTIVO

L'importo relativo agli Standard di qualità (CCA) come calcolato nella relazione tecnica e come previsto dalle "norme tecniche di attuazione" ammonta ad euro 33.820,00 (trentatremilaottocentoventi/00). L'intero importo pari ad euro 33.820,00 (trentatremilaottocentoventi/00) verrà versato in un'unica rata contestualmente alla firma della presente convenzione.

ART. 13- REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. L'efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del comma

1, è subordinata al pagamento degli oneri (se dovuti vista la possibilità di scomputarli almeno in parte) di cui alle leggi vigenti, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività.

2. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo la quantificazione o l'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui art.6 e 7, è sempre effettuata con alla condizione "salvo conguaglio" essendo subordinata all'accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 6 e 7.

ART. 14 - VARIANTI

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del piano di trasformazione urbanistica, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento

edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del piano di trasformazione urbanistica e ai criteri costruttivi ivi previsti:

- a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano di trasformazione urbanistica, sempre nel rispetto delle distanze legali;
 - b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
 - c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano di trasformazione urbanistica, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
 - d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
 - e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico.
 - f) la realizzazione dei soppalchi, così come individuati nel titolo III del regolamento locale di igiene tipo, senza che gli stessi concorrano alla determinazione della SIp complessiva ma viceversa concorrano alla formazione della Snr e quindi alla determinazione del costo di costruzione.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

ART. 15- COLLAUDO DELLA TRASFORMAZIONE URBANISTICA

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altro adempimento costruttivo, i proponenti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei proponenti che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.
3. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della presenza e dell'idoneità della documentazione di cui all'articolo 4, comma 4, della presente convenzione, e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli impianti. In difetto il Comune, previa diffida ai proponenti, può provvedere d'ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei proponenti; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.
4. Può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata dei proponenti o a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.

ART. 16 – ASSERVIMENTO AD USO PUBBLICO DI AREE AL COMUNE

1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per attrezzature e servizi pubblici previste dalla convenzione verranno cedute all'amministrazione comunale **rimarrà in capo al lottizzante l'onere della manutenzione del verde.**
2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, tavola A05 che determina inequivocabilmente attraverso schemi grafici la relativa consistenza.

ART. 17 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, resta a carico dei proponenti.

2. Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 3, i proponenti devono curare l'uso delle opere di urbanizzazione realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l'adeguata segnaletica e le opere provvisorie e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione privata. Fino all'approvazione del collaudo finale, resta in capo ai proponenti ogni responsabilità derivante dall'uso delle predette opere, compresa la circolazione.

ART. 18 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto di piano di trasformazione urbanistica è composto dagli elaborati e dalle tavole così come indicati in premessa.

2. Il progetto di piano di trasformazione urbanistica è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i proponenti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti progettuali citati in premessa, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

3. Per tutta la durata della convenzione i proponenti si obbligano a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta di terzi interessati o contro interessati, un numero di 4 copie degli elaborati citati in premessa, oltre a quelle già depositate in Comune o da depositare ai fini istituzionali.

ART. 19 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei proponenti.

ART. 20 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

2. I proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 21 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è fissata in anni 10.

ART 22 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non contenuto nel presente atto si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, nonché ai regolamenti vigenti ed in particolare alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

I Proponenti

per il Comune